

Provincia di Oristano

Provintzia de Aristanis

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 956 del 19/08/2019

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N.248 DEL 31/01/2014 SS.MM.II.. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI R.S.U E VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL'AMBITO OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO SITO IN LOC. MASANGIONIS - ARBOREA (OR).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- Con determinazione n. 323 del 04/08/2008 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo è stata rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di selezione e trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione (attività IPPC di cui al p.to 5.3 dell'allegato VIII D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.) della raccolta differenziata con annessa discarica (attività IPPC di cui al p.to 5.4 dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii) sito in località Masangionis Comune di Arborea.
- 2. Con determinazione n. 248 del 31/01/2014 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo è stata rinnovata l'AIA rilasciata con la determinazione sopra richiamata.
- 3. Con determinazione n. 1380 del 30/07/2015 del dirigente del Settore ambiente e suolo, sono state approvate le garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di selezione/trattamento dei Rifiuti Soli-di Urbani, e per la gestione e post-gestione della discarica di servizio;
- 4. Con determinazione n. 31 del 14/01/2016 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo è stata aggiornata l'AIA rilasciata con la determinazione n. 248 del 31/01/2014 e ss. mm. ii.;
- 5. Con determinazione n. 604 del 04/04/2016 del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo è stata aggiornata l'AIA rilasciata con la determinazione n. 248 del 31/01/2014 e ss. mm. ii.;
- 6. Con propria determinazione n.495 del 15/05/2019 è stata aggiornata l'AIA rilasciata con la determinazione n. 248 del 31/01/2014 e ss. mm. ii. a seguito di modifica non sostanziale;

EVIDENZIATO CHE all'art.8 della citata determinazione 495/2019 veniva stabilito che " il Gestore dovrà procedere con il conferimento del rifiuto secco e degli ingombranti da raccolta differenziata provenienti dal bacino di Oristano al termovalorizzatore di Capoterra (CA), nel rispetto della programmazione stabilita nei piani di conferimento mensili che il Gestore dovrà definire con il CACIP, in conformità alle gerarchie di cui all'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 e agli obiettivi stabiliti dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 69/15 del 23/12/2016";

VISTA la nota del CIPOR, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 13113 del 19/08/2019, con la quale si chiede la parziale modifica nella sua parte iniziale del citato art. 8, a suo avviso, in quanto una lettu-

Determinazione n. 956 del 19/08/2019 pag. 1/3

ra letterale del testo originario non consentirebbe di tener conto che per l'effettivo avvio del trasferimento dei rifiuti in questione occorrono tempi tecnici necessari per l'approvazione di nuova tariffa di conferimento da parte dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente che tenga conto della diversa modalità operatività dell'impianto come stazione di trasferimento; dei costi di trasporto e dei costi di conferimento richiesti dalla Società Tecnocasic SpA; della necessità di utilizzare automezzi di trasporto particolari e diversi da quelli in dotazione all'impianto di trattamento RSU; il ricorso, nelle more dell'acquisto di automezzi idonei da parte del Consorzio, a ditte esterne di trasporto da individuarsi mediante gare d'appalto ad evidenza pubblica;

CONSIDERATO CHE

- la modifica proposta dal Gestore è da ritenersi giustificata e di carattere non sostanziale e quindi non richiede, ai sensi dell'articolo 29 nonies del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., il rilascio di una nuova AIA;
- dall'analisi del prospetto relativo alle garanzie finanziarie trasmesso dal Gestore con nota prot. n. 8208 del 25/05/2018 si evince che le stesse sono ancora adeguate alla modifica proposta;
- per quanto riportato al punto precedente il Gestore non deve procedere con l'adeguamento delle garanzie finanziarie già prestate;

VISTI

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) relativa alla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
- la DGR 39/23 del 15 luglio 2008 "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 69/15 del 23/12/2016;
- la circolare IPPC n. 1 emanata in data 02/10/2009 dalla Direzione Generale Difesa Ambiente della Regione Sardegna- recante indicazione per l'individuazione delle modiche sostanziali e non sostanziali;
- Circolare del 21/01/2019 del MATTM recante le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".
- ATTESTATA l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del Responsabile Unico del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs. dell'08/04/2013 n.39;
- VISTA la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n. 59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore ambiente e attività produttive le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- **VISTA** la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale, il dott. Massimo Torrente, è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 01/03/2019 con il quale viene conferito al sotto-

Determ. n. 956 del 19/08/2019 pag.2/ 3

scritto l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive.

RITENUTO di dover provvedere in merito alla richiesta del Gestore, al fine di consentire che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto della gerarchia stabilita dall'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 e che si possano perseguire gli obiettivi fissati dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani, tra i quali il conferimento del secco residuo raccolto all'interno della Provincia di Oristano al termovalorizzatore di Capoterra;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, l'art. 8 della determinazione N° 495 del 15/05/2019 è integralmente sostituito dal seguente:

- Art.8 il Gestore è autorizzato a procedere con il conferimento del rifiuto secco e degli ingombranti da raccolta differenziata provenienti dal bacino di Oristano al Tecnocasic, termovalorizzatore consortile sito in località Macchiareddu, Comune di Capoterra (Ca), nel rispetto della programmazione stabilita nei piani di conferimento mensili che il Gestore dovrà definire con il CACIP, in conformità alle gerarchie di cui all'art. 179 del D. Lgs. 152/2006 e agli obiettivi stabiliti dal *Piano Regionale di gestone dei rifiut urbani*, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 69/15 del 23/12/2016;
- Sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'AIA impartite con provvedimento n. 248 del 31/01/2014 e ss.mm.ii., laddove non in contrasto con il presente atto;
- In caso di inosservanza da parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto si procederà con quanto stabilito dall'articolo 13 dell'allegato A "Norme Generali" del provvedimento autorizzativo n. 248 del 31/01/2014;
- La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore ambiente e attività produttive della Provincia di Oristano;
- Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- Il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia. Ai sensi degli artt. 29 quater, comma 13, e 29 decies comma 2, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, copia del presente provvedimento è messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano "http://www.provincia.or.it", nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Carducci, n. 42;
- La presente determinazione è trasmessa al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, all'ARPAS Dipartimento di Oristano, all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Arborea;
- Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000.

Oristano Ii, 19/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente CASU LUCIANO con firma digitale

Determinazione n. 956 del 19/08/2019 pag.3/3